C12076 - ACEA/IDROLATINA
Provvedimento n. 26314

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Acea S.p.A., pervenuta il 28 novembre 2016;

VISTI la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Acea S.p.A. (di seguito, Acea) è una società *multiutility* attiva nel settore dei servizi idrici, nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, nonché nel settore "*waste to energy*", nella illuminazione pubblica e artistica e nello smaltimento e nella valorizzazione energetica dei rifiuti.
Il capitale di Acea fa capo per il 51% al Comune di Roma, che ne detiene pertanto il controllo.
Acea ha realizzato, nel 2015, un fatturato pari a circa 2,9 miliardi di euro, realizzati per la quasi totalità in Italia.

2. Idrolatina S.r.l. (di seguito, Idrolatina) è una società controllata in via esclusiva dal gruppo Veolia la cui attività economica prevalente riguarda la detenzione e gestione della partecipazione in Acqualatina S.p.A. (di seguito, Acqualatina), società partecipata da Idrolatina per una quota pari al 49% del capitale e che tuttavia, per via di disposizioni statutarie, risulta controllata congiuntamente dalla stessa Idrolatina, insieme ai Comuni del Lazio meridionale appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 4 – Lazio Meridionale, Latina.
Acqualatina, che svolge il servizio idrico integrato nell'ATO, ha conseguito nel 2015 un fatturato pari a circa 101,9 milioni, realizzato totalmente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Acea del 100% del capitale di Idrolatina e, tramite questa, del controllo congiunto di Acqualatina, in sostituzione del soggetto cedente (il gruppo Veolia). Idrolatina, che detiene il 49% del capitale di Acqualatina, risulta infatti, per via di disposizioni statutarie di quest'ultima, detenere il controllo congiunto di Acqualatina insieme ai Comuni dell'area ATO 4 che, in proporzione alla relativa popolazione, detengono il restante 51% del capitale della società. A seguito dell'operazione, in sintesi, Acea subentrerà al gruppo Veolia quale socio privato che detiene il controllo congiunto di Acqualatina insieme ai comuni dell'ATO 4.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dal ramo d'azienda del quale è prevista l'acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

I mercati interessati

5. Il mercato del prodotto interessato dall'operazione è in primo luogo quello della gestione del ciclo idrico integrato[1]. La normativa attualmente vigente prevede che ogni Regione ripartisca il proprio territorio in ATO (ambiti territoriali ottimali) per i quali viene individuato l'Ente di Governo d'Ambito. Quest'ultimo si occupa di affidare il servizio a un gestore unico, al quale i singoli comuni dell'ATO trasferiscono in concessione d'uso gratuito la gestione delle reti.
6. Il ciclo idrico integrato comprende le attività connesse al servizio idrico integrato - la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua (c.d. servizi di acquedotto), la raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. servizio di depurazione) - affidate tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero *in-house* dagli Enti responsabili dello stesso.

[1] *[Cfr. C12035 – IRETI/ATENA, provv. n. 25938 del 23 marzo 2016, in Boll. n. 11/16.]*

7. Con riferimento all'aspetto gestionale del servizio e all'offerta degli stessi all'utenza finale, tale mercato ha una dimensione locale, coincidente con l'ampiezza dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per il quale il servizio è stato affidato. In base a tale definizione, il mercato geografico interessato dall'operazione in esame corrisponde all'ATO 4 - Lazio Meridionale, Latina, nel quale opera Acqualatina.

8. Inoltre, anche in base agli orientamenti espressi dall'Autorità nelle sue precedenti decisioni[2], l'operazione interessa il più ampio mercato delle gare per l'affidamento in gestione del ciclo idrico integrato in ciascun ATO che, in prima battuta ha una dimensione nazionale. Non è tuttavia necessario in questa sede compiere una definizione più precisa dell'ambito geografico di tale mercato, posto che l'esito della valutazione non cambierebbe.

Effetti dell'operazione

9. La gestione del ciclo idrico integrato è effettuata in ciascun ambito da un unico operatore. Essa non può essere svolta in regime di concorrenza nel mercato e rappresenta dunque un monopolio naturale[3]. L'operazione, su tale mercato, si risolve pertanto nella sostituzione di un operatore con un altro.

10. Per quanto riguarda i mercati delle gare per la assegnazione del servizio, in prima approssimazione si può ipotizzare che tali mercati abbiano quantomeno dimensione nazionale, derivante dalla possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle gare su tutto il territorio nazionale. Assumendo che gli operatori che attualmente svolgono l'attività di gestione del servizio idrico integrato possano essere considerati in prima battuta come ipotetici candidati a partecipare alle gare, l'operazione non sembra generare effetti significativi sul panorama dei soggetti che detengono tale caratteristica, posto che la società acquisita non raggiunge né in valore né in volume l'1% del totale della attività di gestione del servizio idrico a livello nazionale e che rispetto al medesimo totale Acea ha una quota del *[1-5%]*[*] in valore e del *[10-15%]* in volume. Le Parti peraltro segnalano la presenza di altri importanti operatori nel settore idrico a livello nazionale, quali AQP S.p.A., che serve circa il 7% della popolazione nazionale, CAP Holding S.p.A., Hera S.p.A., SMAT S.p.A., che servono ciascuna circa il 4% circa della popolazione nazionale.

11. La situazione potrebbe essere diversa nel caso in cui per la partecipazione alle gare dovessero rilevare, soprattutto in termini di incentivi, condizioni specifiche, legate ad esempio alle caratteristiche del territorio interessato o alla presenza pregressa nella gestione del servizio messo a gara[4]. In tal caso, l'operazione andrebbe analizzata con riferimento in primo luogo alla gara per l'ambito nel quale è attiva la società acquisita, ovvero la gara per la gestione del servizio idrico nell'ATO 4 – Lazio Meridionale, Latina. Tuttavia, dalle informazioni fornite dalla Parte, risulta che la gara in questione, data la lunghezza residua della concessione attualmente in essere, si situa in un orizzonte temporale troppo lontano affinché possano essere valutati gli effetti su di essa della operazione odierna[6].

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati rilevanti interessati o a modificarne in misura significativa le condizioni di concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

[2] *[C11744 – Hera/Acegas-APS Holding, provv. n. 23932 del 28 settembre 2012, in Boll. n. 39/12; C10502 - Veolia Water Solutions & Technologies/Siba, provv. n. 20943 del 24 marzo 2010, in Boll. n. 12/10; C10070 – ACEA/Intesa Aretina, provv. n. 19933 del 4 settembre 2009, Boll. n. 22/09.]*

[3] *[Le Parti rendono noto che nel mercato locale corrispondente all'ATO 4 il servizio di distribuzione di acqua potabile agli utenti finali è svolto anche da un'altra società, diversa da Acqualatina, limitatamente al solo Comune di Sabaudia,. Si tratta di una "enclave" nell'ambito dell'ATO, che le Parti stesse definiscono di dimensioni molto limitate, la cui presenza ovviamente non rappresenta in alcun modo una forma di concorrenza nel mercato e dunque non muta la valutazione del mercato della gestione del ciclo idrico integrato come monopolio naturale.]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[4] *[Alla stregua di quanto avviene ad esempio per la distribuzione del gas naturale, cfr. tra gli altri il caso C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. numero 24320 del 17 aprile 2013, Boll. 17/2013.]*

[6] *[La concessione attualmente in essere per lo svolgimento di tale servizio, detenuta da Acqualatina, ha infatti durata trentennale a partire dall'anno 2002. La gara dovrebbe quindi svolgersi nel 2032.]*

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella